

Prot. 78/2020

In riferimento all'istanza del Signor [redacted], nato a [redacted] il [redacted], residente a Mirandola (MO), con la quale chiede di non essere più considerato membro della Chiesa Cattolica, si decreta quanto segue:

**premesse che**

- per la Chiesa Cattolica il Sacramento del Battesimo conferisce uno *status personale indelebile*;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

**considerato che**

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;

**visto**

l'art. 2, par. 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante le "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza"

**A U T O R I Z Z O**

il Reverendo Parroco della Parrocchia "San Martino Vescovo" in San Martino Spino (MO), ad apporre a margine dell'atto di battesimo del Signor [redacted], battezzato nella Parrocchia di San Martino Spino il giorno [redacted], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: *in forza del decreto dell'Ordinario diocesano in data 31 luglio 2020, si annota che [redacted] ha manifestato la volontà di non fare più parte della Chiesa Cattolica.*

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per il battesimo e confermazione (cfr. cann. 874§1 e 893§1 del Codice di Diritto Canonico);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071§1-5 del Codice di Diritto Canonico);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can 1184§1 del Codice di Diritto Canonico)
- esclusione dai sacramenti (cfr. can 1331§1-2 e 915 del Codice di Diritto Canonico).

Carpi, 31 luglio 2020



Il Vicario Generale

*Emmenegildo Manicardi*  
MANICARDI Mons. Ermenegildo

IL CANCELLIERE V.  
*Dot. Andrea Belltrami*  
*Andrea Belltrami*